



<b>Data</b>	4/08/2022
<b>A</b>	<b>Tutti i clienti</b>
<b>Da</b>	Feinar Srl Web <a href="http://www.feinar.it">www.feinar.it</a> Tel. +39 0437 2121
<b>Oggetto</b>	<b>Newsletter D. Lgs. 231/2001 - rassegna delle principali novità</b>

## LA CASSAZIONE SUI CRITERI DI ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ DEL "MODELLO 231": NECESSARIA LA "COLPA ORGANIZZATIVA" DELL'ENTE.

La Corte di Appello di Milano è tornata a pronunciarsi sulla responsabilità degli enti ai sensi del D. LG. 231/2001, affermando che *"La commissione del reato, non equivale a dimostrare che il modello non sia idoneo. Il rischio reato viene ritenuto accettabile quando il sistema di prevenzione non possa essere aggirato se non fraudolentemente, a conferma del fatto che il legislatore ha voluto evitare di punire l'ente secondo un criterio di responsabilità oggettiva. [...] L'esonero dell'ente dalla responsabilità da reato può trovare una ragione giustificativa solamente in quanto la condotta dell'organo apicale rappresenti una dissociazione dello stesso dalla politica d'impresa; in tale evenienza, dunque, il reato costituisce il prodotto di una scelta personale ed autonoma della persona fisica, realizzata non già per effetto di inefficienze organizzative, ma, piuttosto, nonostante un'organizzazione adeguata, poiché aggirabile, appunto, soltanto attraverso una condotta ingannevole"*.

### Questa in sintesi la vicenda processuale

La Corte di Cassazione rigettava il ricorso presentato dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano nel procedimento a carico di una Società evocata in giudizio per rispondere dell'illecito amministrativo di cui all' art. 25-ter lett. r) D.lgs. 231/2001 – Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

In particolare, veniva contestato, quale reato presupposto, il delitto di aggioaggio (Art. 510 c.p. *"Rialzo e ribasso di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio"*) ascritto al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato della medesima Società.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano assolveva la Società, valutando idoneo il Modello organizzativo ex D.lgs. 231/2001.

Il Pubblico Ministero, quindi, ricorrevva in appello, contestando nello specifico – contrariamente a quanto rilevato nella sentenza di prime cure – la mancata concreta attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, la carenza di effettivi controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza, nonché l'insussistenza di un'elusione fraudolenta da parte degli autori del reato presupposto dei presidi del MOGC..

La Corte di Appello di Milano respingeva il gravame. A seguito dell'impugnazione della sentenza di secondo grado da parte della Procura Generale, la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, annullava con rinvio la Sentenza emessa dalla Corte d'Appello.

All'esito del giudizio di rinvio, la Corte di Appello di Milano confermava la decisione assolutoria.

Avverso tale pronuncia ricorrevva nuovamente per Cassazione la Procura Generale, ritenendo che il Giudice del rinvio non si fosse uniformato ai principi di diritto affermati nella sentenza di annullamento emessa dalla Suprema Corte. La Suprema Corte respingeva, in quanto infondato, il ricorso. I Giudici di Legittimità, nella

#### Feinar Srl

Via Guido Rossa, 101 - Loc. Mier - 32100 Belluno  
Tel. 0437 2121 - Fax 0437 212380 - e-mail: [info@feinar.it](mailto:info@feinar.it) - [www.feinar.it](http://www.feinar.it)  
Cod. Fiscale - P.IVA - N. iscrizione Registro Imprese TV-BL: 00091610253 - R.E.A. BL 75956  
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.





sentenza de qua, hanno affermato che in ossequio al principio costituzionale del divieto di responsabilità per fatto altrui (Art. 27, primo comma, Cost.), la responsabilità dell'ente non possa essere l'automatica conseguenza dell'accertamento del reato in capo ai soggetti rivestenti funzioni apicale. Invero, evidenziano i Giudici, l'art. 6, comma 1, lett. c) D. Lg. 231/2001, richiede, ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa dell'ente, che i soggetti in posizione apicale abbiano agito "eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione". È necessario, quindi, che si tratti di una condotta ingannevole, elusiva o, per utilizzare le parole dei Giudici della Suprema Corte, "tale da frustrare con l'inganno il diligente rispetto delle regole da parte dell'ente".

Nella Sentenza, inoltre, la Corte ha avuto modo di chiarire quale sia il criterio più corretto per valutare l'adeguatezza del Modello organizzativo, premessa indispensabile per ravvisare la "colpa di organizzazione" dell'ente. Ebbene, i Giudici di Legittimità hanno specificato che i codici di comportamento, redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e approvati dal Ministero della Giustizia, debbano fungere da linee-guida e, quindi, da parametro di riferimento, sebbene non vincolante. I criteri di progettazione del Modello da parte dell'impresa, infatti, sono frutto di un processo di "auto-normazione" in cui la stessa, sulla base delle proprie esigenze, individua le cautele da porre in essere. Di contro, in presenza di un Modello conforme a tali codici di comportamento e adeguato alla specificità realtà aziendale, il Giudice sarà tenuto a motivare le ragioni per le quali, ciò nonostante, si possa comunque ravvisare la "colpa di organizzazione" dell'ente.

Da ultimo, la Corte è tornata a pronunciarsi sul delicato rapporto tra la definizione dei poteri dell'O.d.V. e la relativa autonomia rispetto agli organi di vertice della Società. Ai sensi dell'art. 6, D.lgs. 231/2001, ricordano i Giudici di Legittimità, l'Organismo di Vigilanza, pur non dovendo necessariamente essere esterno alla struttura organizzativa dell'ente, deve essere comunque munito di poteri "autonomi rispetto agli amministratori". È da rilevare, quindi, che un Modello organizzativo che rendesse obbligatorio un preventivo controllo di qualsiasi atto, anche da parte dei vertici societari, sarebbe difficilmente conciliabile sia con il potere riconosciuto a tali organi, che con il ruolo che il D.lgs. 231/2001 riconosce all'O.d.V. che, si ricorda, "è solamente quello di individuare e segnalare le criticità del Modello e della sua attuazione, senza alcuna responsabilità di gestione". In virtù di tali considerazioni, i Giudici di Legittimità hanno ritenuto il Modello idoneo ed hanno valutato "decettiva", in quanto frutto di un personale accordo estemporaneo, la condotta posta in essere dai vertici societari. La pronuncia in commento rafforza l'orientamento giurisprudenziale che censura l'automatismo tra l'accertamento di un reato presupposto e la condanna dell'ente. Appare evidente, anche sulla scorta della sentenza in disanima, che il monito della giurisprudenza di legittimità sia quello di richiedere ai Tribunali e alle Corti Inferiori più incisive valutazioni sulla concreta idoneità dei Modelli organizzativi che possano condurre – come nella vicenda oggetto di giudizio – alla valorizzazione della componente "premiale" prevista dalla disciplina sulla responsabilità amministrativa degli Enti.

## D.LGS. 231: L'INTERESSE DELL'ENTE NON RICHIEDE IL TAGLIO DEI COSTI

Con la sentenza 21034 del 30 maggio 2022 la terza sezione penale della Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema dell'interesse o vantaggio dell'ente nei reati ambientali (nella specie, inquinamento di acque da reflui industriali, contravvenzione prevista dall'articolo 137, comma 2, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152), ritenendo integrata la violazione amministrativa da parte dell'ente (articolo 25-undecies del Dlgs 231/2001) anche in presenza di una violazione isolata che non abbia comportato «direttamente o indirettamente un risparmio di spesa», ma che sia stato causato da «scelte organizzative o gestionali dell'ente da considerare inadeguate». L'ente aveva cioè ottenuto un risparmio in termini organizzativi attraverso una scelta che contrastava le prescrizioni della normativa ambientale (omessa dotazione di uno specifico sistema di raccolta dei reflui).

### Feinar Srl

Via Guido Rossa, 101 - Loc. Mier - 32100 Belluno  
Tel. 0437 2121 - Fax 0437 212380 - e-mail: info@feinar.it - www.feinar.it  
Cod. Fiscale - P.IVA - N. iscrizione Registro Imprese TV-BL: 00091610253 - R.E.A. BL 75956  
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.





## Le norme

L'articolo 5 del Dlgs 231/2001, nel declinare il criterio di imputazione oggettiva, prevede che l'ente risponda solo dei reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, formula normativa che – secondo la giurisprudenza di legittimità – evoca concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse “a monte” ad un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzatosi, in relazione ad un illecito, da un vantaggio oggettivamente conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato ex ante (Cassazione, sesta sezione penale, sentenza del 23 aprile 2021, n. 15543).

In altri termini, come chiarito dalla relazione allo schema del decreto legislativo 231/2001, il richiamo all'interesse dell'ente caratterizza in senso marcatamente soggettivo la condotta delittuosa della persona fisica e “si accontenta” di una verifica ex ante; viceversa, il vantaggio, che può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica ex post.

Coevo all'originario testo del Dlgs 231/2001, che limitava la responsabilità amministrativa dell'ente a poche ipotesi di reato, tutte di natura dolosa (articoli 24 e 25), il criterio di imputazione oggettiva, col tempo, è stato costretto a misurarsi con l'ipertrofia legislativa e con l'esponentiale incremento dei reati presupposti, a partire da quelli colposi di evento (omicidio e lesioni) in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 25-septies) introdotti dalla legge delega 3 agosto 2007, n. 123 e poi “affinati” con il Dlgs 9 aprile 2008, n. 81, emanato in attuazione della delega.

## La giurisprudenza

Nei reati colposi di evento è difficilmente ipotizzabile un caso in cui l'evento lesivo corrisponda ad un interesse o vantaggio dell'ente e ciò ha indotto le Sezioni unite della Corte di Cassazione, nella sentenza ThyssenKrupp (38343 del 18 settembre 2014), ad accreditare una lettura alternativa dell'articolo 5 del Dlgs 231/2001, spostando il baricentro della valutazione dall'evento alla condotta.

Nei reati colposi, pertanto, è la condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare ad essere potenzialmente foriera di interesse o vantaggio per l'ente, quest'ultimo sicuramente ravvisabile, ad esempio, nel risparmio di costi o di tempo che l'ente avrebbe dovuto sostenere per adeguarsi alla normativa prevenzionistica la cui violazione abbia determinato un infortunio sul lavoro (Cassazione, sezione quarta penale, sentenza del 14 giugno 2016, n. 24697) o, come nel caso esaminato dalla sentenza del 30 maggio scorso, in un risparmio in termini organizzativi (omessa dotazione di uno specifico sistema di raccolta dei reflui), ma contrastante con le prescrizioni della disciplina ambientale.

Una linea più severa rispetto al passato, quando la Corte aveva escluso l'illecito in presenza di un vantaggio economico esiguo (sentenza 22256/2021).

Che il risparmio organizzativo, ben potesse adattarsi ai reati ambientali di natura colposa (a maggior ragione trattandosi di reati di mera condotta) la Cassazione lo aveva già sostenuto in una sentenza del 2020 (la n. 3157): l'interesse e il vantaggio «vanno individuati sia nel risparmio economico per l'ente determinato dalla mancata adozione di impianti o dispositivi idonei a prevenire il superamento dei limiti tabellari, sia nell'eliminazione di tempi morti la cui predisposizione e manutenzione di detti impianti avrebbe dovuto dare luogo, con economizzazione complessiva dell'attività produttiva».

## IL DECRETO DEL MEF SULL'ALGORITMO ANTIEVASIONE

Lo scorso 1° luglio, è stato pubblicato in G.U. il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 Giugno 2022, il Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 28 Giugno 2022, che regola l'algoritmo antievasione in attuazione dalla "Legge di Bilancio 2020", denominato VE.RA.

La disciplina di tale strumento è improntata al bilanciamento tra due istanze fondamentali: da un lato, l'interesse pubblico alla prevenzione e all'efficace contrasto all'evasione fiscale; dall'altro lato, la tutela dei

### Feinar Srl

Via Guido Rossa, 101 - Loc. Mier - 32100 Belluno  
Tel. 0437 2121 - Fax 0437 212380 - e-mail: info@feinar.it - www.feinar.it  
Cod. Fiscale - P.IVA - N. iscrizione Registro Imprese TV-BL: 00091610253 - R.E.A. BL 75956  
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.





diritti e delle libertà dei soggetti interessati, inclusa la garanzia del corretto trattamento dei dati personali. Il c.d. "anonimometro" dovrebbe consentire all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza di individuare i contribuenti da sottoporre a controllo o da incentivare all'adempimento spontaneo, attraverso apposite tecnologie, elaborazioni ed interconnessioni con altre banche dati.

Punto di partenza di tali attività è costituito dai dati presenti dell'**Archivio dei rapporti finanziari**, che costituisce il nucleo centrale più delicato e sensibile dell'intera Anagrafe tributaria.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha ampliato le informazioni che gli istituti di credito devono trasmettere nel suddetto archivio, inserendo ad esempio le **criptovalute**, e ha introdotto **nuove funzionalità e modalità operative** finalizzate alla predisposizione di un terreno il più fertile possibile ai fini dell'utilizzo delle **nuove tecnologie selettive in chiave antievasione** sulla base delle previsioni contenute nella legge di Bilancio 2020.

Se il punto di partenza delle nuove elaborazioni basate sull'applicativo VE.RA. e sugli algoritmi che lo costituiscono è l'archivio dei rapporti finanziari, le altre informazioni che potranno essere utilizzate sono quelle contenute nelle svariate banche dati dell'Anagrafe tributaria.

Si tratta di un vero e proprio "**patrimonio informativo**" di proprietà dell'Agenzia delle Entrate nel quale sono presenti le più disparate informazioni relative a ciascun codice fiscale. Si va dalle **dichiarazioni fiscali al patrimonio immobiliare e mobiliare** dei contribuenti italiani, al loro tenore di vita sulla base delle **spese annualmente sostenute**, fino alle informazioni di natura contabile per i titolari di posizione IVA.

L'art. 6 del decreto prevede espressamente un accordo operativo fra l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza che dovrebbe consentire ai due enti di poter svolgere alcune delle nuove attività di analisi del rischio fiscale e di selezione delle posizioni da controllare, in totale sinergia e collaborazione.

Una volta elaborate le **liste selettive** di contribuenti a rischio, le stesse verranno poi inviate alle Direzioni regionali e provinciali delle Entrate, al preciso fine di indirizzare l'ordinaria **attività di controllo** nei confronti delle posizioni a più elevato rischio di evasione.

Le Direzioni periferiche dovranno valutare, in **completa autonomia**, la proficuità delle eventuali azioni di controllo orientandosi, secondo una logica di efficacia ed efficienza delle attività di verifica fiscale, verso le posizioni di contribuenti (sia persone fisiche che enti o società) che presentino un interesse sia dal punto di vista della **proficuità** sia della **sostenibilità della pretesa tributaria**.

## ANTIRICICLAGGIO: CENSITE LE SEGNALAZIONI PER OPERAZIONI SOSPETTE

L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia ha pubblicato il proprio "Rapporto Annuale 2021", nel quale emerge che nel corso dell'ultimo anno sono state registrate ben 139.524 segnalazioni di operazioni sospette.

Tra le tipologie operative più ricorrenti, si registrano l'abuso dei finanziamenti garantiti dallo Stato e le condotte fraudolente nell'ambito di cessioni dei crediti di imposta previsti dalla normativa emergenziale.

Emerge inoltre come gli enti territoriali siano poco propensi alla segnalazione, dal momento che dagli uffici regionali sono giunte solo cinque comunicazioni antiriciclaggio, il 3,9% delle appena 128 trasmesse dalle pubbliche amministrazioni, mentre il 95,3% delle s.o.s. provengono da enti nazionali o società a partecipazione pubblica di rilievo nazionale.

### Feinar Srl

Via Guido Rossa, 101 - Loc. Mier - 32100 Belluno  
Tel. 0437 2121 - Fax 0437 212380 - e-mail: info@feinar.it - www.feinar.it  
Cod. Fiscale - P.IVA - N. iscrizione Registro Imprese TV-BL: 00091610253 - R.E.A. BL 75956  
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.

